

Prefazione
*Walter Citti**

La crescente politicizzazione della questione immigrazione in Italia non trova spiegazione soltanto nel ristretto arco temporale nel quale si è dispiegata la trasformazione del nostro paese da terra di emigrazione a luogo di attrazione di consistenti flussi migratori.

L'inadeguatezza delle politiche pubbliche in materia ha radici profonde nell'impreparazione della società italiana abituata per lungo tempo a compiacersi della propria omogeneità sotto il profilo nazionale e religioso, scalfita soltanto in misura marginale dalle rivendicazioni delle minoranze nazionali e religiose «autoctone».

Solo con grande ritardo ci si è accorti dunque che i consistenti flussi migratori degli anni '80 e '90 hanno portato all'interno dei confini nazionali persone provenienti anche da universi culturali distanti dai nostri, da paesi e società ove i processi di secolarizzazione non si sono dispiegati nell'ampiezza e nelle dimensioni con cui si sono affermati nel mondo occidentale e per le quali, dunque, la pratica della fede religiosa, l'adesione a precetti culturali, alimentari e regole di abbigliamento religiosamente connotate costituiscono l'espressione della propria intima ed irrinunciabile identità personale.

Ecco dunque che nelle cronache quotidiane delle nostre città cominciano ad affiorare problematiche nuove, che richiedono interventi di mediazione e di comunicazione interculturale per i soggetti sociali e gli amministratori pubblici e pongono interrogativi inediti anche per gli operatori del diritto. Possiamo citare le questioni dell'edificazione e della gestione dei luoghi di culto delle mi-

* Segreteria organizzativa dell'Asgi (Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione).

noranze religiose, e delle moschee in particolare, dell'uso in pubblico e nei luoghi di lavoro del velo islamico o di altri capi di abbigliamento religiosamente connotati (ad es. il turbante sikh), del rispetto dei precetti alimentari nelle mense scolastiche e aziendali, dell'organizzazione dell'orario di lavoro in relazione alle esigenze della preghiera e delle festività religiose dei lavoratori. Sotto il profilo ancora più delicato del diritto penale, ci si è posti il problema del trattamento dei reati «culturalmente motivati», quando cioè un fatto viene previsto come reato nell'ordinamento giuridico interno, quando risulta invece conforme o per lo meno tollerato nella cultura di origine, ancora segnata da «codici d'onore», cui l'interessato si sente obbligato ad aderire pur risultando nella commissione di atti riprovevoli¹.

Rimanendo nell'ambito del riconoscimento dei precetti alimentari e dei simboli religiosi, ovvero dell'utilizzazione di capi di abbigliamento religiosamente connotati, la questione va correttamente inquadrata nell'ambito dell'esercizio del diritto umano fondamentale alla libertà religiosa, nella sua dimensione esterna, cioè quella della manifestazione pubblica dell'appartenenza religiosa; diritto di libertà sancito tanto a livello costituzionale (art. 19 della Costituzione italiana), quanto a livello internazionale (ad es. art. 9 c. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), che in quanto fondamentale, spetta a tutti, cittadini e non (art. 2 Costituzione italiana).

Tale diritto di libertà religiosa è suscettibile di incontrare quali unici limiti al proprio esercizio quelli formulati dagli strumenti stessi che lo prevedono: il limite del buon costume per quanto riguarda la norma costituzionale italiana; quello dell'ordine e della sicurezza, della morale e salute pubblica, nonché della protezione dei diritti e libertà altrui in un'ottica di proporzionalità e di bilanciamento di opposti interessi, per quanto riguarda la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nella valutazione di tale bilanciamento, un'influenza decisiva viene a giocare la concezione della laicità dello Stato, diversamente articolata a seconda dei contesti e delle tradizioni nazionali, nonché il modo con il quale gli Stati affrontano l'integrazione degli

¹ Sull'argomento vale la pena di segnalare la recente pubblicazione: Basile F., *Immigrazione e reati «culturalmente motivati». Il diritto penale nelle società multiculturali europee*, Milano, 2008.

immigrati e i loro «diritti di cittadinanza» nella società ospitante, ivi compresa la gestione della diversità culturale.

Sotto questo profilo, non si può non guardare con crescente preoccupazione alle tendenze in atto nella società italiana ove, complice una crescente «strumentalizzazione politica», assistiamo ad un corto circuito tra i temi dell'immigrazione, dell'ordine pubblico e della sicurezza, tale da ingenerare e diffondere nella popolazione italiana ansia, paura e ostilità nei confronti dello straniero in quanto tale. La popolazione immigrata rischia di assumere il ruolo di capro espiatorio della grave situazione di crisi economica e sociale. Una campagna mediatica e politica sempre più ostile nei confronti degli immigrati mira a veicolare il messaggio che essi siano titolari di una dignità inferiore rispetto alla popolazione autoctona al fine di legittimare misure palesemente discriminatorie nell'accesso ai beni e ai servizi, in palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza oltreché delle norme comunitarie e internazionali in materia di parità di trattamento.

Sotto il profilo dei diritti culturali e religiosi che qui interessano, la politica che si porta oggi avanti verso gli immigrati (promossa ad esempio da formazioni politiche quali la Lega Nord) mira ad imporre una sorta di modello «assimilazionista», per cui agli immigrati viene richiesto di rinunciare a qualsiasi riconoscimento del proprio retaggio culturale e religioso nello spazio pubblico senza che peraltro ne derivi alcuna obbligazione da parte della società ospitante in termini di integrazione sociale, di riconoscimento dei diritti di uguaglianza e di parità di trattamento nell'accesso ai beni e servizi pubblici. Non si tratta di certo di un assimilazionismo «alla francese», retto perlomeno da una sorta di «patto sociale» ove alla ricercata omogeneità culturale fa riscontro l'enfasi sui principi dell'eguaglianza formale e sui valori repubblicani. Il modello assimilazionista, che sta mettendo pericolose radici in molte regioni del Nord Italia, ha una matrice etnica, fondata su una visione essenzialmente eurocentrica e non inclusiva verso le altre culture importate dagli immigrati, percepite di per sé come estranee, ostili e intrinsecamente incompatibili con le c.d. «tradizioni locali», quest'ultime presentate invece come unica garanzia salvifica di stabilità e benessere a fronte dello smarrimento, delle incertezze e della crescente precarietà sociale indotte dalla globalizzazione.

Questa pubblicazione vuole offrire una riflessione diversa, pur

nella diversità dei singoli approcci, ma in definitiva favorevole ad un'idea di integrazione bidirezionale, ove certamente gli immigrati debbano adattarsi alla società di accoglienza, ma ove quest'ultima sia disposta ad offrire condizioni più eque di adattamento, fondate sui principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che prevedano anche un giusto riconoscimento del retaggio culturale e religioso degli immigrati entro i limiti del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei diritti inalienabili dell'uomo. Una riflessione fondata sulla consapevolezza che nell'età della globalizzazione e delle grandi migrazioni internazionali, l'obiettivo della coesione sociale possa essere raggiunto solo attraverso il dialogo interculturale e non attraverso il rifiuto e la paura dell'«altro».